



## COMUNE DI FIUGGI

### ***Relazione tecnica al Bilancio di Previsione 2014***

## PREMESSA

L'articolo 151 del T.U.E.L. nello stabilire i principi generali in materia di contabilità, impone agli enti locali un processo che si avvia con la programmazione, prosegue con la gestione e si conclude con la fase della rendicontazione.

Il bilancio dei comuni è un documento contabile di previsione con scadenza annuale, che indica le entrate e le uscite dell'amministrazione locale, relative ad un determinato periodo di tempo. In esso si rispecchiano le scelte della finanza pubblica relative ai bisogni della collettività, alle priorità degli obiettivi, nonché alla pressione fiscale a carico dei contribuenti.

In via generale, il bilancio ha funzioni preminenti di natura politica, giuridica ed economica:

- funzione politica: il bilancio è ormai molto più che un semplice strumento di rilevazione contabile. Dal momento che le finalità delle politiche pubbliche a livello territoriale sono sempre maggiormente sovradimensionate rispetto alle effettive disponibilità economiche, è necessario effettuare scelte e decisioni che individuino le azioni considerate prioritarie dall'Ente locale.
- funzione giuridica: l'approvazione del bilancio diventa un atto giuridico di autorizzazione, senza il quale gli organi e la struttura amministrativa dell'Ente locale non possono né gestire la spesa pubblica né riscuotere le entrate. Gli stanziamenti del bilancio segnano giuridicamente il limite entro cui deve svolgersi la gestione amministrativa: il bilancio vincola alla sua osservanza l'attività della pubblica amministrazione.
- funzione economica: il bilancio è uno strumento di programmazione, che permette di definire la migliore combinazione di attività e risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi pianificati nonché di valutare gli effetti dell'attività finanziaria sui vari aspetti della vita economico-sociale della cittadinanza.

Il bilancio di previsione è il documento di indirizzo politico-finanziario con il quale il Consiglio comunale, su iniziativa della Giunta, indica dove, come e quanti fondi sia necessario reperire e dove, come e quante risorse sia necessario spendere per una efficace azione amministrativa dell'Ente.

Il bilancio di previsione è regolamentato dalla legge. L'articolo 162 del D. Lgs. N. 267 dell'8 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – T.U.E.L.) stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il bilancio di previsione deve essere redatto, quindi, nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità ed è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Il bilancio di previsione è annuale (l'unità temporale è l'esercizio finanziario), finanziario (analizza la sola gestione finanziaria), di competenza (considera gli accertamenti per le entrate e gli impegni per le spese) e autorizzatorio (autorizza l'ente a introitare le entrate previste e costituisce limite agli impegni di spesa).

Ai sensi dell'art. 171 del D.Lgs. 267/2000, al bilancio annuale di previsione è allegato un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni.

Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.

I Comuni, inoltre, allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica, che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale (art. 170 T.U.E.L.). La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Essa indica, fra le altre cose, gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici e contiene le indicazioni minime necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.

La struttura del bilancio annuale di previsione approvata con il D.P.R. 194 del 1996 non è modificabile e permette solamente di dare informazioni finanziarie. Al fine di ampliare la funzione informativa dei dati del bilancio a favore degli utilizzatori dello stesso, appare necessario dare un'integrazione a tali informazioni unendo al bilancio stesso la presente relazione tecnica. Il documento vuole offrire un'illustrazione il più possibile dettagliata delle politiche dell'Ente, che esprima con maggiore chiarezza e precisione gli obiettivi, l'impegno finanziario e la sostenibilità dello stesso, e precisi le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, l'entità delle risorse movimentate e la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o investimenti.

**PARTE PRIMA**  
**GLI EQUILIBRI GENERALI E PARZIALI DEL BILANCIO 2014**

## 1.00 Bilancio di Previsione 2014

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 del nostro Ente è stato redatto tenendo presenti i vincoli legislativi previsti dal Testo Unico degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità definite nel Regolamento di contabilità e gli obblighi imposti dalla Legge Finanziaria.

Esso sintetizza un processo decisionale che, prendendo in molti casi spunto dalle risultanze dell'anno precedente, definisce, circoscrivendole in termini numerici, le scelte di questa amministrazione esplicitate nella Relazione Previsionale e Programmatica in un'ottica annuale e triennale.

Il Bilancio 2014 è stato elaborato sulla base delle previsioni formulate dai Responsabili dei Servizi, doverosamente ricondotte entro limiti di sostenibilità complessiva e di rispetto dei vincoli dettati dalle norme sul patto di stabilità e dalla Legge di Stabilità, redatte nel rispetto dei principi contabili:

- **l'unità**, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni previste dalla legge;
- **l'annualità**, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- **l'universalità**, tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;
- **l'integrità**, le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;
- **la veridicità ed attendibilità**, le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;
- **il pareggio finanziario**, il totale generale delle entrate è pari al totale della spesa così come risultante dal quadro generale riassuntivo sotto riportato che, con riferimento al nostro Ente, riporta le previsioni per titoli per l'anno 2014 e sintetizza l'equilibrio generale di bilancio.

Tali valori rappresentano le somme che si prevedono di accertare ed impegnare entro l'anno di riferimento. La tabella inserita segue la classificazione prevista dall'ordinamento finanziario e contabile della parte entrata in sei titoli, secondo la fonte di provenienza, e della spesa in quattro titoli, in base alla loro natura e destinazione economica: entrambe le sezioni con i relativi stanziamenti di bilancio, con l'integrazione dell'eventuale applicazione del risultato di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti.

SITUAZIONE RIASSUNTIVA	PARZIALE	TOTALE
<b>Avanzo di amministrazione applicato</b>		<b>0,00</b>
<i>Titolo I - Entrate tributarie</i>	<b>7.367.628,04</b>	
<i>Titolo II - Entrate da trasferimenti</i>	<b>783.290,43</b>	
<i>Titolo III - Entrate extratributarie</i>	<b>4.207.277,52</b>	
<i>Titolo IV - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, riscossione di crediti</i>	<b>27.993.744,38</b>	
<i>Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti</i>	<b>4.998.389,79</b>	
<i>Titolo VI - Servizi per conto di terzi</i>	<b>2.025.000,00</b>	
<b>Totale Entrate 2014</b>		<b>47.375.330,16</b>
<b>Disavanzo di amministrazione applicato</b>		<b>0,00</b>
<i>Titolo I - Spese correnti</i>	<b>11.726.190,70</b>	
<i>Titolo II - Spese in conto capitale</i>	<b>27.993.744,38</b>	
<i>Titolo III - Rimborso di prestiti</i>	<b>5.630.395,08</b>	
<i>Titolo IV - Servizi per conto di terzi</i>	<b>2.025.000,00</b>	
<b>Totale Spese 2014</b>		<b>47.375.330,16</b>

## 2.00 Analisi degli equilibri parziali: una visione d'insieme

La tabella del paragrafo precedente sintetizza la manovra finanziaria complessiva posta in essere dall'Amministrazione.

Per meglio comprendere le soluzioni adottate, procederemo alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'Ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un aspetto della gestione e si cercherà di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- a) *Bilancio corrente*, evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'Ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi; assicura altresì il finanziamento di alcune spese d'investimento con l'avanzo economico;
- b) *Bilancio investimenti*, descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'Ente;
- c) *Bilancio movimento fondi*, presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- d) *Bilancio di terzi*, sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'Ente.

IL DL 174/2012 e la legge di stabilità 2013 hanno modificato in maniera radicale il quadro normativo che presiede gli equilibri di bilancio degli enti locali, al fine di evitare i sempre più frequenti casi di dissesto o pre-dissesto, anche a causa del venir meno di risorse dovuto alla crisi economica.

Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di ciascuna delle quattro parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e spese relative, mente ai paragrafi successivi si rinvierà l'analisi dettagliata di ciascuno di essi dai quali si evince il rispetto di tutti gli equilibri.

Le parti del Bilancio	Risultato totale
<b>Risultato del Bilancio corrente</b> <i>(Entrate correnti - Spese correnti - Quota capitale mutui)</i>	0,00
<b>Risultato del Bilancio investimenti</b> <i>(Entrate c/capitale - Spese c/capitale)</i>	0,00
<b>Risultato del Bilancio movimento di fondi</b> <i>(Entrate movimento fondi - Spese movimento fondi)</i>	0,00
<b>Risultato del Bilancio di terzi</b> <i>(Entrate c/terzi - Spese c/terzi)</i>	0,00
<b>Saldo complessivo (Entrate - Spese)</b>	<b>0,00</b>

Di norma, queste quattro suddivisioni della gestione di competenza riportano una situazione di pareggio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le previsioni di uscita. In circostanze particolari, invece, i risultati del bilancio di parte corrente e del bilancio investimenti possono riportare, rispettivamente, un avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando il mantenimento del pareggio generale di bilancio. La situazione appena prospettata si verifica quando l'amministrazione decide di finanziare parzialmente le spese di parte investimento con un'eccedenza di risorse correnti (situazione economica attiva); questo, in altri termini, significa avere scelto di ricorrere ad una autentica forma di autofinanziamento delle spese in conto capitale. In questo caso, il risparmio di spese correnti produce un surplus di risorse che permette all'ente di espandere gli investimenti senza dover ricorrere a mezzi di terzi a titolo oneroso (mutui passivi).

## Entrate di parte corrente

Rappresenta la misurazione della quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, dei fitti e di tutte quelle spese che trovano utilizzo soltanto nell'esercizio di riferimento.

L'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, così dispone:

*"... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge."*

Nella tabella seguente vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa che concorrono al suo risultato finale, con indicazione delle poste rettificative per il conseguimento del pareggio.

<b>BILANCIO CORRENTE - ENTRATE</b>		<b>Importo</b>
a) Titolo I - Entrate tributarie	(+)	7.367.628,04
b) Titolo II - Entrate da trasferimenti	(+)	783.290,43
c) Titolo III - Entrate extratributarie	(+)	4.207.277,52
<b>A) Totale Entrate titoli I, II, III (a+b+c)</b>	<b>(=)</b>	<b>12.358.195,99</b>
d) Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	0,00
e) Avanzo applicato alle spese correnti	(+)	0,00
f) Oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria	(+)	0,00
g) Entrate per investimenti che finanziano la spesa corrente	(+)	2.000.000,00
<b>B) Totale rettifiche Entrate correnti (-d+e+f+g)</b>	<b>(=)</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>E1) TOTALE ENTRATE BILANCIO CORRENTE (A+B)</b>	<b>(=)</b>	<b>14.358.195,99</b>
<b>BILANCIO CORRENTE - SPESE</b>		<b>Importo</b>
h) Titolo I - Spese correnti	(+)	11.726.190,70
i) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	(+)	5.630.395,08
<b>C) Totale Spese titoli I, III (h+i)</b>	<b>(=)</b>	<b>17.356.585,78</b>
l) Titolo III cat. 01 - Anticipazioni di cassa	(-)	2.998.389,79
m) Titolo III cat.02 - Finanziamenti a breve	(-)	0,00
n) Disavanzo applicato al Bilancio corrente	(+)	0,00
<b>D) Totale rettifiche Spese correnti (-l-m+n)</b>	<b>(=)</b>	<b>-2.998.389,79</b>
<b>S1) TOTALE SPESE BILANCIO CORRENTE (C+D)</b>	<b>(=)</b>	<b>14.358.195,99</b>
<b>RISULTATO BILANCIO CORRENTE COMPETENZA</b>		<b>Importo</b>
<b>E1) Totale Entrate del Bilancio corrente</b>	<b>(+)</b>	<b>14.358.195,99</b>
<b>S1) Totale Spese del Bilancio corrente</b>	<b>(-)</b>	<b>14.358.195,99</b>
<b>R1) Risultato del Bilancio corrente Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E1-S1)</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>

Il bilancio di previsione non può presentare una situazione economica in disavanzo se non nei casi previsti dalla legge.

La Legge n.64 del 6/6/2013, di conversione del D.L. n.35/2013, recita così:

4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014".

Pertanto per il solo esercizio 2014 continua la deroga concessa per l'utilizzo dei proventi per oneri di urbanizzazione per spese correnti e manutenzioni del patrimonio comunale. Dal 2015 invece, tali entrate dovranno essere destinate, per intero, solo al finanziamento di investimenti, cioè di spese impegnabili al titolo II, pur in assenza di uno specifico vincolo di destinare queste risorse all'esclusivo finanziamento di opere di urbanizzazione primarie o secondarie.

## Entrate di parte capitale

La parte investimenti rappresenta le relazioni tra le fonti e gli impieghi che partecipano per più esercizi ai processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'Ente. Tale parte è finalizzata alla realizzazione e all'acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente e permette di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali, per la fornitura dei servizi pubblici e per realizzare gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico della collettività.

L'equilibrio si ottiene confrontando le entrate per investimenti allocate al Titolo IV ed al Titolo V (Cat. 03 e 04) al netto delle somme utilizzate per il finanziamento della spesa corrente e tenendo conto dell'eventuale avanzo economico corrente e le spese allocate al Titolo II al netto delle 'concessioni di crediti'.

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa del Bilancio investimenti che concorrono al suo risultato finale: la presenza di un eventuale sbilanciamento (disavanzo) denota l'avvenuto finanziamento degli interventi in conto capitale con risorse di parte corrente.

L'ultima riga del prospetto mostra il risultato del bilancio investimenti, riportato nella forma di pareggio, avanzo (+) o di disavanzo (-).

Per il ripristino degli equilibri nel corso dell'esercizio, dal 2013 è stata messa a disposizione una facoltà nuova per gli enti locali: quella di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data della verifica degli equilibri (30 settembre). E ciò in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, secondo cui le tariffe e le aliquote dei tributi di competenza degli enti locali sono deliberate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione.

<b>BILANCIO INVESTIMENTI - ENTRATE</b>		<b>Importo</b>
a) Titolo IV - Entrate da alienazione di beni, trasferimento di capitali, ecc.	(+)	27.993.744,38
b) Titolo V - Entrate da accensione di prestiti	(+)	4.998.389,79
<b>A) Totale titoli IV e V Entrate (a+b)</b>	<b>(=)</b>	<b>32.992.134,17</b>
c) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti	(-)	0,00
d) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa	(-)	2.998.389,79
e) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve termine	(-)	0,00
f) Entrate per investimenti che finanziano le spese correnti	(-)	2.000.000,00
g) Entrate correnti che finanziano spese per investimenti	(+)	0,00
h) Avanzo applicato al Bilancio investimenti	(+)	0,00
i) Oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria	(-)	0,00
<b>B - Totale rettifiche Entrate Bilancio investimenti (-c-d-e-f+g+h)</b>	<b>(=)</b>	<b>-4.998.389,79</b>
<b>E2) TOTALE ENTRATE DEL BILANCIO INVESTIMENTI (A+B)</b>	<b>(=)</b>	<b>27.993.744,38</b>
<b>BILANCIO INVESTIMENTI - SPESE</b>		<b>Importo</b>
Titolo II - Spese in conto capitale	(+)	27.993.744,38
<b>C) Totale Spese titolo II</b>	<b>(=)</b>	<b>27.993.744,38</b>
Titolo II interv. 10 - Concessione di crediti	(-)	0,00
<b>D) Totale rettifiche spese Bilancio investimenti</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>
<b>S2) TOTALE SPESE BILANCIO INVESTIMENTI (C+D)</b>	<b>(=)</b>	<b>27.993.744,38</b>
<b>RISULTATO BILANCIO INVESTIMENTI</b>		<b>Importo</b>
<b>E2) Totale Entrate del Bilancio investimenti</b>	<b>(+)</b>	<b>27.993.744,38</b>
<b>S2) Totale Spese del Bilancio investimenti</b>	<b>(-)</b>	<b>27.993.744,38</b>
<b>R2) Risultato Bilancio investimenti</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E2-S2)</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>

## 2.30 L'equilibrio del Bilancio movimento fondi

La movimentazione di fondi evidenziano come si muovono le partite compensative del bilancio che non incidono sulle spese di consumo né sul patrimonio dell'Ente.

Durante la gestione si producono abitualmente movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni ed i rimborsi di crediti e le anticipazioni di cassa. Questi movimenti, in un'ottica tesa a separare tali poste dal resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di movimenti di fondi e pongono in relazione tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'Ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

A seconda delle impostazioni contabili adottate dall'ente, nei movimenti di fondi possono affluire anche gli importi per concessioni e rimborsi di finanziamenti a breve termine.

In particolare, sono da considerare appartenenti a detta parte di bilancio tutte quelle permutazioni finanziarie previste nell'anno 2014, quali:

- a) le anticipazioni di cassa ed i relativi rimborsi;
- b) i finanziamenti a breve termine ed i relativi rimborsi;
- c) le riscossioni e le concessioni di crediti.

L'equilibrio del Bilancio movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifichi la seguente relazione:

$$\text{Totale Entrate movimento fondi} = \text{Totale Spese movimento fondi}$$

<b>BILANCIO MOVIMENTO FONDI - ENTRATE</b>		<b>Importo</b>
a) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti	(+)	0,00
b) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa	(+)	2.998.389,79
c) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve termine	(+)	0,00
<b>E3) Totale Entrate del Bilancio movimento fondi (a+b+c)</b>	<b>(=)</b>	<b>2.998.389,79</b>

<b>BILANCIO MOVIMENTO FONDI - SPESE</b>		<b>Importo</b>
d) Titolo II int. 10 - Concessione di crediti	(+)	0,00
e) Titolo III int. 01 - Rimborso di anticipazioni di cassa	(+)	2.998.389,79
f) Titolo III int. 02 - Rimborso finanziamenti a breve termine	(+)	0,00
<b>S3) Totale Spese del Bilancio movimento fondi (d+e+f)</b>	<b>(=)</b>	<b>2.998.389,79</b>

<b>RISULTATO BILANCIO MOVIMENTO FONDI</b>		<b>Importo</b>
<b>E3) Totale Entrate del Bilancio movimento di fondi</b>	<b>(+)</b>	<b>2.998.389,79</b>
<b>S3) Totale Spese del Bilancio movimento di fondi</b>	<b>(-)</b>	<b>2.998.389,79</b>
<b>R3) Risultato del Bilancio movimento fondi (E3-S3)</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>



## 2.40 L'equilibrio del Bilancio di terzi

Il Bilancio dei servizi in conto terzi comprende tutte le operazioni poste in essere dall'Ente in nome e per conto di altri soggetti. Tali partite hanno un effetto figurativo in quanto l'Ente è al tempo stesso soggetto creditore e debitore.

Rientrano in tale fattispecie le ritenute di imposta sui redditi, le ritenute previdenziali, le somme destinate al servizio economato, i depositi contrattuali ed altre.

L'equilibrio del Bilancio di terzi risulta rispettato in quanto si verifica la seguente relazione:

$$\text{Titolo VI Entrate} = \text{Titolo IV Spese}$$

RISULTATO BILANCIO DI TERZI		Importo
E4) Totale Entrate del Bilancio di terzi	(+)	2.025.000,00
S4) Totale Spese del Bilancio di terzi	(-)	2.025.000,00
R3) Risultato del Bilancio di terzi (E4-S4)	(=)	0,00

**PARTE SECONDA**  
**L'ANALISI DELLE COMPONENTI DEL BILANCIO 2014**

### 3.00 Analisi dell'applicazione dell'Avanzo di amministrazione

E' stata predisposta la tabella che segue, nella quale è evidenziato l'importo complessivo dell'avanzo così come applicato ai bilanci 2011, 2012 e 2013 nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle d'investimento.

L'Avanzo di Amministrazione è una posta finanziaria a contenuto chiaramente patrimoniale. In quanto tale, rappresenta una risorsa straordinaria, proveniente dagli esercizi precedenti, utilizzabile nell'esercizio in corso, con funzioni molto diverse a seconda che sia diretta al finanziamento di investimenti oppure di spese correnti.

L'avanzo di amministrazione può essere applicato al bilancio di previsione in via presuntiva, ossia prima della sua esatta quantificazione che avviene in sede di approvazione del conto consuntivo (applicazione di avanzo presunto), o successivamente all'approvazione del conto consuntivo (avanzo certo).

Applicazione dell'avanzo presunto.

L'avanzo di amministrazione presunto può essere applicato al bilancio di previsione nel momento della sua approvazione o in corso d'anno con delibera di variazione. L'art. 187, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente e destinato a:

- a) reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento;
- b) copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194;
- c) provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- d) finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive, in qualsiasi periodo dell'esercizio o, per le altre spese correnti, solo in sede di assestamento.

Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati. L'articolo 187, comma 2, stabilisce, quindi, che l'avanzo di amministrazione presunto applicato in corso d'anno non può finanziare spese di investimento. In realtà, nonostante le disposizioni legislative, è consuetudine applicare in corso d'anno l'avanzo di amministrazione presunto anche per il finanziamento delle spese di investimento le quali, secondo norme prudenziali, saranno assunte solo dopo l'approvazione del conto consuntivo.

<b>Avanzo</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Avanzo Amm.ne Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo Amm.ne Finanziamento Investim.	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo Amm.ne Fondi di Ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo Amm.ne Non Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Avanzo applicato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il D.L. 174 /2012, convertito in Legge 213-2012, ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 187 del Testo Unico EE.LL. stabilendo che *“L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222”* La possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato viene fortemente limitata nel caso in cui l'ente faccia ricorso ad anticipazione di tesoreria o ad utilizzo di fondi aventi destinazione vincolata.

La tabella che segue evidenzia l'applicazione dell'avanzo presunto e la sua ripartizione sul bilancio corrente:

<b>Avanzo</b>	<b>Preventivo 2014</b>	<b>Avanzo</b>	<b>Preventivo 2014</b>
Avanzo vincolato applicato alla spesa corrente	0,00	Avanzo vincolato applicato alla spesa in conto capitale	0,00
Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente	0,00	Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte capitale	0,00
Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre spese correnti non ripetitive	0,00	Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre spese in c/capitale	0,00
Avanzo disponibile applicato per l'estinzione anticipata di prestiti	0,00	Avanzo vincolato applicato per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento	0,00
<b>Totale applicato alla spesa corrente o al rimborso della quota capitale di mutui o prestiti</b>	0,00	<b>Totale applicato alla spesa in conto capitale</b>	0,00

La fattispecie contemplata consiste in una semplice variazione al bilancio di previsione annuale, con iscrizione dell'avanzo prima di tutte le entrate, in un Titolo 0 (zero), e con aumento di pari importo delle spese che, con lo stesso, verranno finanziate, con le modalità di cui all'art. 187, D.Lgs. 267/2000.

#### **4.00 Analisi dell'Entrata**

L'analisi delle entrate di un bilancio di un ente locale rappresenta un'operazione prioritaria e fondamentale per valutare la capacità di gestione ordinaria e straordinaria. Possiamo distinguere due grandi categorie di entrate: la prima, Entrate correnti, comprende le risorse utilizzate dall'ente per la copertura delle spese di ordinaria amministrazione, la seconda, Entrate in conto capitale, raccoglie le risorse reperite attraverso canali diversi dall'imposizione fiscale e dai trasferimenti correnti, cioè entrate di carattere straordinario.

Le entrate di competenza dell'esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio comunale. La dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono in vario modo reperite. Questo valore complessivo, pertanto, identifica l'entità dell'entrata che l'ente potrà successivamente utilizzare per finanziare spese correnti od interventi d'investimento. Il Comune, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari di cui può disporre, garantendosi così un adeguato margine di manovra nel versante degli interventi della gestione ordinaria o in c/capitale. È per questo motivo che "ai comuni ed alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite" (D.Lgs.267/00, art.149/2).

L'analisi dell'entrata si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei sei titoli, per quindi meglio approfondire le varie categorie.

#### 4.10 Analisi per titoli


Le risorse di cui il Comune può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate tributarie, i trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, le alienazioni di beni ed i contributi in conto capitale, le accensioni di prestiti, e infine le entrate dei servizi per conto di terzi.

La suddivisione in titoli identifica la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:

- a) il "**Titolo I**" comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le quali l'Ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente;
- b) il "**Titolo II**" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'Ente;
- c) il "**Titolo III**" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati;
- d) il "**Titolo IV**" è costituito da entrate derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato che, a differenza di quelli riportati nel Titolo II, sono diretti a finanziare le spese d'investimento;
- e) il "**Titolo V**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento a breve, medio e lungo termine;
- f) il "**Titolo VI**" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi.


Il quadro riporta l'elenco delle entrate di competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione iscritto, stanziato nel bilancio di previsione e raggruppate in titoli. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.

TITOLI DELL'ENTRATA	2014	%
<b>TITOLO I - Entrate tributarie</b>	7.367.628,04	15,55%
<b>TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	783.290,43	1,65%
<b>TITOLO III - Entrate extratributarie</b>	4.207.277,52	8,88%
<b>TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	27.993.744,38	59,09%
<b>TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>	4.998.389,79	10,55%
<b>TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi</b>	2.025.000,00	4,27%
<b>Totale</b>	<b>47.375.330,16</b>	<b>100,00%</b>



La tabella successiva, invece, permette un confronto con gli stanziamenti assestati dell'esercizio 2013 e con gli accertamenti definitivi degli anni 2012 e 2011.

TITOLI DELL'ENTRATA	Accertamenti	Accertamenti	Assestato	Previsioni
	2011	2012	2013	2014
<b>TITOLO I</b>	5.872.085,38	7.404.770,76	6.994.179,45	7.367.628,04
<b>TITOLO II</b>	532.661,02	609.252,74	1.508.574,09	783.290,43
<b>TITOLO III</b>	5.962.775,35	3.979.535,65	3.911.871,11	4.207.277,52
<b>TITOLO IV</b>	715.290,20	426.606,06	25.788.794,55	27.993.744,38
<b>TITOLO V</b>	1.934.710,43	538.534,27	14.840.785,62	4.998.389,79
<b>TITOLO VI</b>	960.430,87	841.451,00	1.975.000,00	2.025.000,00
<b>Totale</b>	<b>15.977.953,25</b>	<b>13.800.150,48</b>	<b>55.019.204,82</b>	<b>47.375.330,16</b>



#### 4.20 Le Entrate Tributarie

Appartengono a questo consistente aggregato le imposte, le tasse, i tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie di minore importanza. Si tratta di entrate per le quali l'Ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente.

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'Ente.

La categoria 01 "*Imposte*" accoglie i prelievi per le prestazioni obbligatorie in denaro che l'ente locale impone ai cittadini contribuenti, per far fronte alle spese necessarie al proprio mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici. La normativa relativa a tale voce è in continua evoluzione.

La categoria 02 "*Tasse*" comprende i tributi che il singolo cittadino contribuente è tenuto a versare come corrispettivo (pagamento) di un'utilità che egli riceve a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'Ente, a sua richiesta.


La categoria 03 "*Tributi speciali*" comprende tutte le altre fattispecie impositive attuate dall'Ente non rientranti nelle categorie precedenti.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata dapprima la composizione del titolo I dell'entrata riferita al bilancio annuale 2014 e, poi, il confronto di ciascuna categoria con gli importi definitivi dell'anno 2013 e con gli accertamenti del 2012 e 2011.

Il grafico esprime il rapporto proporzionale tra le varie categorie.


<b>TITOLO I</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>
<b>CATEGORIA 1^ - Imposte</b>	3.718.638,13	50,47%
<b>CATEGORIA 2^ - Tasse</b>	3.410.297,33	46,29%
<b>CATEGORIA 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b>	238.692,58	3,24%
<b>Totale</b>	<b>7.367.628,04</b>	<b>100,00%</b>

■ Cat. 1°  
■ Cat. 2°  
■ Cat. 3°





CATEGORIE DEL TITOLO I	Accertamenti	Accertamenti	Assestato	Previsioni
	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1^	2.847.850,45	4.310.804,91	3.989.142,00	3.718.638,13
CATEGORIA 2^	2.209.466,16	2.324.370,05	2.336.673,50	3.410.297,33
CATEGORIA 3^	814.768,77	769.595,80	668.363,95	238.692,58
<b>Totale</b>	<b>5.872.085,38</b>	<b>7.404.770,76</b>	<b>6.994.179,45</b>	<b>7.367.628,04</b>



#### 4.21 Analisi delle voci più significative del titolo I

##### IUC

L'imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi:

- il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

##### IMU

A partire dal 2014 l'applicazione dell'IMU entra a completo regime (art. 1, comma 707, legge 147/2013).

Il presupposto impositivo dell'IMU propria è il possesso di immobili.

Per la determinazione della base imponibile sono previste le seguenti modalità di calcolo: è disposto infatti che per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è ottenuta applicando alla rendita catastale rivalutata del 5 per cento i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile per i terreni agricoli e i fabbricati rurali è determinata moltiplicando l'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento, per un moltiplicatore pari a 75 (art. 1, comma 707, legge 147/2013).

A decorrere dal 2014 l'IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, legge 147/2013).

L'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille con possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la deduzione di euro 200, con possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1, comma 707, legge 147/2013)

L'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76%, ai Comuni è riconosciuta la facoltà di modificare di 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione l'aliquota base dell'imposta con deliberazione del Consiglio comunale.

A ristoro del minor gettito derivante dall'esclusione dall'IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale e dalla riduzione del moltiplicatore da 110 a 75 ai fini della determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli è riconosciuto ai Comuni un contributo **pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dal 2014** determinato con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 gennaio 2014, in proporzione alle stime di gettito dell'IMU comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 711, legge 147/2013).

**In particolare per l'anno 2014 le aliquote da applicare sono le seguenti:**

Aliquote / detrazioni / riduzioni

Valori

Aliquota ordinaria	10,60 per mille
Aliquota per abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9)	4,10 per mille
Aliquota Terreni agricoli	10,60 per mille
Aliquota Aree fabbricabili	10,60 per mille
Aliquota Fabbricati D10	10,60 per mille

### **TASI**

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti (art.1, comma 669, legge 147/2013). Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art.1, comma 670, legge 147/2013).

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (art.1, comma 681, legge 147/2013)

Per il calcolo della Tasi, la base imponibile è la stessa prevista per l'Imu e l'aliquota di base è pari all'**1 per mille** di tale valore.

Tale aliquota potrà essere variata dai Comuni **al ribasso**, fino all'azzeramento della parte di imposta o **al rialzo**, ma rispettando il vincolo di non superare per il 2014 il valore del 3,3 per mille, né di superare il valore del 11,4 per mille nella somma tra Imu e Tasi.

Le riduzioni sono previste per chi fa un uso minore dell'immobile, ad esempio i proprietari residenti all'estero per lavoro. *Con apposito Decreto Legge (n. 16/2014) è stata concessa la possibilità ai Comuni di aumentare dallo 0,1 per mille fino allo 0,8 per mille le aliquote del 2,5 per mille (quindi 3,3 per mille) per l'abitazione principale e del 10,6 per mille (come somma massima di IMU e TASI) (quindi 11,4 per mille) per gli altri immobili, lasciando libertà di decidere come spalmare la maggiorazione tra abitazione principale e altri immobili.*

*Nel 2014 tale possibilità è, però, permessa esclusivamente allo scopo di deliberare la concessione di ulteriori detrazioni rispetto a quelle già previste a favore delle famiglie e dei ceti più deboli.*

*La tariffa base applicata dall'Ente è pari 1,90.*

### **TARI**

La componente relativa alla Tari potrà essere computata dai Comuni in base ai criteri determinati dal **D.P.R. n. 158/99** o secondo il principio *chi inquina paga*, rapportandola alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in base all'attività svolta nell'immobile.

Il presupposto della TARI è il **possesso o la detenzione** a qualsiasi titolo di **locali o di aree scoperte**, a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani**. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. 446/1997, il comune indica:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (art. 1, comma 682, legge 147/2013)

All'interno del medesimo regolamento, il comune prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo (art. 1, comma 659, legge 147/2013)

Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni rispetto a quelle sopra citate tenendo conto che la relativa copertura deve essere disposta mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso (art. 1, comma 660, legge 147/2013)

### **Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni**

La determinazione dell'imposta è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D. Lgs. n. 507/93.

### **Addizionale IRPEF**

La compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF è regolata dal Decreto Legislativo n. 360 del 29 agosto 1998 e successive modifiche. L'art.1 comma 11 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con Legge n. 148/2011 ha abrogato l'art.5 del D.Lgs. n. 23/2011 ripristinando la facoltà di aumentare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,8% anche differenziandole in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R. N. 917/1986 .

### **Fondo di solidarietà comunale**

In sostituzione del **fondo sperimentale di riequilibrio** il comma 380 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2013 dispone l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale alimentato dal gettito dell'Imu.

Con DPCM, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare **entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015** e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dall'attribuzione dei maggiori gettiti da Imu prevista dalla Legge di stabilità;
- 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- 3) della dimensione demografica e territoriale;
- 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- 5) della diversa incidenza delle risorse sopresse sulle risorse complessive per l'anno 2012;
- 6) delle riduzioni di risorse disposte al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95;
- 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

In caso di mancato accordo, il DPCM è comunque emanato entro i quindici giorni successivi.

Con il medesimo DPCM può essere incrementata la quota di gettito dell'IMU di spettanza comunale di cui alla lettera a) con rideterminazione dell'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM.

Il 10% del fondo di solidarietà comunale è accantonato per essere redistribuito, senza tener conto dei suddetti criteri, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (art. 1, comma 730, legge 147/2013).

#### 4.30 Le Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici

I trasferimenti correnti (Titolo II dell'entrata) sono composti dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.


Il ritorno verso un modello di "federalismo fiscale" vede le realtà locali direttamente investite di un sempre maggior potere impositivo all'interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato, che, di contro, ha determinato una progressiva riduzione dei trasferimenti.

Nelle tabelle seguenti viene presentata dapprima la composizione del titolo II dell'entrata riferita al bilancio annuale 2014 e, poi, il confronto di ciascuna categoria con gli importi definitivi dell'anno 2013 e con gli accertamenti del 2012 e 2011.

E' da precisare che alcune categorie di questo titolo, quantunque rivolte al finanziamento della spesa corrente, prevedono un vincolo di destinazione che, tra l'altro, è riscontrabile nella stessa denominazione delle categorie.


Se, infatti, la categoria 01 "Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato" è articolata in risorse per le quali non è prevista una specifica utilizzazione, non altrettanto accade per le altre categorie e, in particolare, per quelle relative ai trasferimenti dalla regione da utilizzare per finanziare specifiche funzioni di spesa.

TITOLO II	2014	%
<b>CATEGORIA 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>	1.276,64	0,16%
<b>CATEGORIA 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>	224.802,00	28,70%
<b>CATEGORIA 3^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate</b>	468.196,37	59,77%
<b>CATEGORIA 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali</b>	5.000,00	0,64%
<b>CATEGORIA 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>	84.015,42	10,73%
<b>Totale</b>	<b>783.290,43</b>	<b>100,00%</b>



CATEGORIE DEL TITOLO II	Accertamenti	Accertamenti	Assestato	Previsioni
	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1^	74.937,04	32.813,49	820.039,55	1.276,64
CATEGORIA 2^	58.385,69	156.982,00	132.902,00	224.802,00
CATEGORIA 3^	105.075,17	299.247,23	440.360,50	468.196,37

CATEGORIA 4^	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
CATEGORIA 5^	294.263,12	120.210,02	110.272,04	84.015,42
<b>Totale</b>	<b>532.661,02</b>	<b>609.252,74</b>	<b>1.508.574,09</b>	<b>783.290,43</b>



#### **4.31 Analisi delle voci più significative del titolo II**

##### Contributi ordinari dello Stato

Nel bilancio dell'Ente sono state previste somme così suddivise:

<b>Contributi correnti dello Stato</b>	<b>Importo</b>
Contributo per gli interventi dei Comuni (ex Fondo sviluppo investimenti)	1440,87
Contributo dello Stato nelle spese per gli Uffici Giudiziari	0,00
Contributo realizzazione progetti vari	0,00
Rimborso somme da parte del Ministero dell'Interno per personale in distacco sindacale	0,00
Contributo per manifestazioni varie	0,00
Altri contributi	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.440,87</b>

##### Contributi correnti dalla Regione

Per quanto riguarda i contributi ed i trasferimenti da parte della Regione si rinvia ai prospetti relativi alle funzioni, ai servizi ed interventi delegati dalla Regione allegati al bilancio.

- **Entrate di natura extratributaria**

Nel Titolo III delle entrate sono collocate le risorse di natura extratributaria. Insieme alle entrate dei titoli I e II contribuiscono a finanziare le spese correnti.

Appartengono a questo insieme i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.


Nella voce proventi da servizi pubblici sono comprese le tariffe che i cittadini pagano per accedere ai servizi del Comune, che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere: refezione scolastica delle scuole materne statali ed elementari, musei, impianti sportivi, teatro/cinema, Illuminazione votiva, ecc. Detti proventi dell'ente hanno un impatto diretto sui cittadini utenti perché abbracciano tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e servizi produttivi.

I proventi dei beni comunali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio disponibile, concessi in locazione.

L'ultima categoria di entrate collocata in questo stesso titolo è di natura residuale ed è costituita dai proventi diversi, intendendosi per tali tutte quelle risorse che, per la loro natura o il loro contenuto, non sono collocabili nelle altre categorie delle Entrate extratributarie


Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la ripartizione percentuale delle categorie rispetto al valore complessivo del titolo e, poi, il confronto di ciascuna categoria con i valori stanziati ed accertati rispettivamente negli anni 2013, 2012 e 2011.

TITOLO III	2014	%
<b>CATEGORIA 1^ - Proventi dei servizi pubblici</b>	<b>725.570,00</b>	<b>17,25%</b>
<b>CATEGORIA 2^ - Proventi dei beni dell'ente</b>	<b>1.975.377,77</b>	<b>46,95%</b>
<b>CATEGORIA 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti</b>	<b>2.650,17</b>	<b>0,06%</b>
<b>CATEGORIA 4^ - Utili netti dalle aziende speciali e partecipate, dividendi di società</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CATEGORIA 5^ - Proventi diversi</b>	<b>1.503.679,58</b>	<b>35,74%</b>
<b>Totale</b>	<b>4.207.277,52</b>	<b>100,00%</b>





CATEGORIE DEL TITOLO III	Accertamenti	Accertamenti	Assestato	Previsioni
	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1^	1.199.544,13	673.413,21	695.570,00	725.570,00
CATEGORIA 2^	2.885.675,82	2.425.340,42	1.959.200,00	1.975.377,77
CATEGORIA 3^	3.133,17	4.584,54	6.455,25	2.650,17
CATEGORIA 4^	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5^	1.874.422,23	876.197,48	1.250.645,86	1.503.679,58
<b>Totale</b>	<b>5.962.775,35</b>	<b>3.979.535,65</b>	<b>3.911.871,11</b>	<b>4.207.277,52</b>



#### **4.41 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo III**

##### Entrate da servizi dell'Ente

Non tutti i servizi sono gestiti direttamente dagli enti e, pertanto, a parità di prestazioni erogate, sono riscontrabili anche notevoli scostamenti tra i valori. Peraltro tale divergenza è evidenziabile anche all'interno del medesimo Ente, nel caso in cui si adottino una differente modalità di gestione del servizio. Ne consegue che detto valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il primo, cioè con quello relativo ai servizi gestiti in economia, al fine di trarre un giudizio complessivo sull'andamento dei servizi a domanda individuale e produttivi attivati dall'Ente.

##### Entrate da sanzioni amministrative per violazione codice della strada

Il prospetto seguente vuole dare dimostrazione dell'andamento delle entrate per violazioni al codice della strada negli anni più recenti, nonché individuare l'atto amministrativo di destinazione della quota percentuale vincolata delle stesse.

L'art. 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato di recente modificato dall'art. 40 della legge n. 120/2010. Nella versione precedente l'art. 208 comma 4 disponeva che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti a regioni, province e comuni fosse devoluta alle finalità di cui al comma 2 (promozione della sicurezza della circolazione, studi e ricerche in materia di sicurezza stradale, assistenza e previdenza del personale, etc.).

A seguito delle modifiche ex L. n. 120 del 29 luglio 2010, con l'art. 208 comma 4, in sintesi, il legislatore individua un vincolo di destinazione per il 50% dei proventi da sanzioni amministrative, articolato in tre filoni:

- a) interventi riguardanti la segnaletica delle strade di proprietà dell'ente, per almeno  $\frac{1}{4}$  del predetto 50%;
- b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni per almeno un altro  $\frac{1}{4}$  del predetto 50%;
- c) un'ampia congerie di fattispecie per la quota residuale, in parte coincidenti con le destinazioni già proprie della precedente disciplina.

Ai sensi del comma 5, gli enti locali determinano annualmente, con delibera di giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4, con facoltà dell'ente di utilizzare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi per le finalità di cui al citato comma 4.

Inoltre dal 2013 i proventi dalle multe con autovelox o altri dispositivi elettronici (art. 142 cds), devono essere destinati nella misura del 50% all'ente proprietario della strada (con obbligo di rendiconto). La restante quota è tutta vincolata.

Con dette entrate devono essere realizzati interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (compreso il personale).

### Entrate da proventi di beni dell'Ente

I proventi dei beni comunali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio disponibile concessi in locazione.

### Entrate canone minerario

Il canone minerario rappresenta una delle entrate più importanti per l'Ente. A tal proposito bisogna sottolineare l'importanza che la società ATF provveda con regolarità a versare sia il canone annuale che le quote pregresse (piano di rientro più residuo canone 2013) altrimenti visto che i trasferimenti statali si sono ridotti al lumicino e che le maggiori entrate dell'Ente (Imu,Tasi.Tari.) sono previste a fine anno quando le spese maggiori sono già state impegnate e da liquidare si avrà una crisi di carattere finanziario pregiudicando tutte le obbligazioni dell'Ente.

### Interessi attivi ed altre entrate finanziarie dell'Ente

La *categoria 03* misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall'Ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in T.U. o quelli originati dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2014 sono costituite da:

<b>Interessi attivi ed altre entrate di natura finanziaria</b>	<b>Importo</b>
Interessi da Cassa DD. PP.	500,00
Interessi da altri enti del settore pubblico	1.395,17
Interessi da altri soggetti	755,00
<b>Totale</b>	<b>2.650,17</b>


#### 4.50 Le Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

Le entrate del titolo IV contribuiscono, insieme a quelle del titolo V, al finanziamento delle spese d'investimento, finalizzate all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'Ente locale. Anche in questo caso il legislatore ha presentato un'articolazione del titolo per categorie che è graficamente riproposta nel grafico sottostante.


Ai fini della nostra analisi bisogna differenziare, all'interno del titolo, le forme di autofinanziamento, ottenute attraverso l'alienazione di beni di proprietà, da quelle di finanziamento esterno anche se, nella maggior parte dei casi, trattasi di trasferimenti di capitale a fondo perduto non onerosi per l'Ente.

Le percentuali relative alle altre categorie riportate nella tabella possono essere confrontate tra loro al fine di evidenziare le quote di partecipazione dei vari enti del settore pubblico allargato al finanziamento degli investimenti.

TITOLO IV	2014	%
<b>CATEGORIA 1^ - Alienazioni di beni patrimoniali</b>	23.433.635,00	83,71%
<b>CATEGORIA 2^ - Trasferimenti di capitale dallo Stato</b>	1.440,87	0,01%
<b>CATEGORIA 3^ - Trasferimenti di capitale dalla regione</b>	3.989.618,51	14,25%
<b>CATEGORIA 4^ - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>	0,00	0,00%
<b>CATEGORIA 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>	569.050,00	2,03%
<b>CATEGORIA 6^ - Riscossioni di crediti</b>	0,00	0,00%
<b>Totale</b>	<b>27.993.744,38</b>	<b>100,00%</b>



CATEGORIE DEL TITOLO IV	Accertamenti	Accertamenti	Assestato	Previsioni
	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1^	90.000,00	34.087,12	22.789.000,00	23.433.635,00
CATEGORIA 2^	0,00	0,00	1.294,55	1.440,87
CATEGORIA 3^	327.057,64	174.060,37	2.371.250,00	3.989.618,51
CATEGORIA 4^	18.899,56	20.000,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5^	279.333,00	198.458,57	627.250,00	569.050,00
CATEGORIA 6^	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>715.290,20</b>	<b>426.606,06</b>	<b>25.788.794,55</b>	<b>27.993.744,38</b>



#### 4.51 Analisi delle voci più significative di spesa del titolo IV

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell'importo di ciascuna categoria del titolo IV riportata nel bilancio di previsione 2014, possiamo precisare che i trasferimenti di capitale dalla Regione sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni nel rispetto del programma degli investimenti.

##### Alienazioni di Beni Patrimoniali

Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento del Comune attraverso la cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori mobiliari. Salvo eccezioni espressamente previste dal legislatore, questa tipologia di entrata deve essere prontamente reinvestito in altre spese d'investimento. È questa la regola generale che impone il mantenimento del vincolo originario di destinazione.

La legge di stabilità 2013, così come confermato anche da quella del 2014, cancella la norma che finora ha consentito di utilizzare il plusvalore delle alienazioni patrimoniali per finanziare le spese correnti aventi carattere non permanente (articolo 3, comma 28, legge 350/2003) e per rimborsare la quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui (articolo 1, comma 66, legge 311/2004).

I proventi da alienazioni patrimoniali, precisa la legge di stabilità 2013, potranno essere destinati solo a coprire le spese di investimento, o, in assenza di queste o per la parte eccedente, per ridurre il debito.

Alienazioni Beni Patrimoniali	Importo
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	23.433.635,00
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	0,00
ALIENAZIONE DI TITOLI	0,00

##### Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Con la L. 64/13 si è provveduto (art. 10 comma 4-ter) a prorogare al 31-12-2014 la scadenza di cui all'art. 2 comma 8 L. 244/2007. Pertanto i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni possono essere utilizzati per finanziare le spese correnti, nella misura del 50%, e, per un ulteriore 25%, per coprire le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio.

Dal 2015, nella formazione degli ultimi due anni del bilancio pluriennale, le entrate da permessi di costruire potranno essere destinate solo a coprire le spese di investimento.

Per quanto concerne l'entrata prevista nel bilancio 2014, è stato verificato che la stessa è stata calcolata sulla base del dato storico relativo agli anni precedenti, delle rate in scadenza nel 2013 per le pratiche edilizie già definite, delle pratiche edilizie ancora in sospeso.

Il quadro sottostante dà dimostrazione dell'andamento storico dell'entrata per Contributi per permessi a costruire con l'indicazione della percentuale della stessa utilizzata per la parte corrente del bilancio

##### Contributo per permesso di costruire

La previsione per l'esercizio 2014, iscritta in bilancio, presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti per gli esercizi 2011 / 2012 e rispetto allo stanziamento assestato per il 2013:

ENTRATA	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio
	2011	2012	2013	2014
PREVISIONE	199.333,00	180.000,00	127.250,00	159.050,00
ACCERTAMENTO	206.326,24	199.722,02	147.136,00	0,00
RISCOSSIONE (COMPETENZA)	174.976,03	198.458,57	147.136,00	0,00

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente è, per l'anno 2014, la seguente: 0,00

Si precisa che le previsioni, effettuate dal competente Ufficio comunale, sono state effettuate in base:

- al piano regolatore approvato;
- alle pratiche edilizie in sospeso;
- all'andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati;
- tenendo conto di convenzioni in atto con i privati, in base alle quali è prevista la compensazione tra oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente.


#### 4.60 Le Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Le entrate del Titolo V sono costituite dalle accensioni di prestiti.

Le entrate proprie di parte investimento (e cioè le alienazioni di beni patrimoniali, i contributi per permessi per costruire e l'eventuale avanzo di amministrazione), i finanziamenti concessi da terzi (e quindi i contributi in conto capitale) e le eccedenze di risorse di parte corrente (risparmio) possono non essere ritenute sufficienti a finanziare il piano degli investimenti del Comune. In tale circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura agevolata che ai tassi correnti di mercato, diventa l'unico mezzo a cui l'ente può accedere per realizzare le opere pubbliche programmate.

Tuttavia il ricorso al credito da parte dell'Ente genera effetti indotti nel comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o ventennali, infatti, richiederà il successivo rimborso delle quote capitale ed interesse (spesa corrente) per un intervallo di pari durata.


TITOLO V	2014	%
CATEGORIA 1 <sup>^</sup> - <i>Anticipazioni di cassa</i>	2.998.389,79	59,99%
CATEGORIA 2 <sup>^</sup> - <i>Finanziamenti a breve termine</i>	0,00	0,00%
CATEGORIA 3 <sup>^</sup> - <i>Assunzione di mutui e prestiti</i>	2.000.000,00	40,01%
CATEGORIA 4 <sup>^</sup> - <i>Emissione di prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00%
<b>Totale</b>	<b>4.998.389,79</b>	<b>100,00%</b>



Nelle tabelle che seguono è presentato il confronto con i valori iscritti nel bilancio 2014 e con gli importi accertati negli anni 2012 e 2011 e stanziati nel 2013.

CATEGORIE DEL TITOLO V	Accertamenti	Accertamenti	Assestato	Previsioni
	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1 <sup>^</sup>	1.934.710,43	538.534,27	5.153.134,06	2.998.389,79
CATEGORIA 2 <sup>^</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 <sup>^</sup>	0,00	0,00	9.687.651,56	2.000.000,00
CATEGORIA 4 <sup>^</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.934.710,43</b>	<b>538.534,27</b>	<b>14.840.785,62</b>	<b>4.998.389,79</b>





## Indebitamento

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese d'investimento. Costituiscono indebitamento (art.3 comma 17 legge 350/2003, art.1 commi 739 e 740 legge 296/06)

- mutui;
- prestiti obbligazionari;
- aperture di credito;
- cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;
- cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività;
- cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche;
- cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni;
- premio incassato al momento di perfezionamento di operazioni derivate.

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi.

Tra questi, la capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita la possibilità di contrarre debiti per gli scopi previsti dalla normativa vigente.

La legge di stabilità 2014 alleggerisce nuovamente il limite della capacità d'indebitamento (art. 204 del TUEL) che a partire dal 2014 tornerà all'8% (era previsto il tetto più rigido del 6%).

Relativamente al calcolo, i parametri per individuare il limite dell'articolo 204 TUEL si riferiscono a due annualità differenti:

- la spesa per gli interessi va individuata con riferimento all'anno precedente a quello in cui si intende contrarre il mutuo (per un nuovo mutuo nell'anno 2014 si deve far riferimento alla spesa per interessi Sostenuta nel corso dell'anno 2013 per i mutui già in essere);
- il volume delle entrate dei primi tre titoli va individuato sulla scorta del consuntivo del "penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui" (sempre per il 2014 si deve far riferimento al consuntivo dell'anno 2012).

A tal riguardo si è ritenuto opportuno proporre nel corso della presente relazione il calcolo della capacità di indebitamento residua del nostro Ente.

A) Al primi tre titoli delle Entrate del rendiconto 2012 sono state accertate le seguenti somme:

Titolo I – Entrate Tributarie	€ 7.404.770,76
Titolo II – Entrate derivanti da trasferimenti	€ 609.252,74
Titolo III – Entrate Extratributarie	€ 3.979.535,65
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.993.559,15</b>

**A1) Limite di indebitamento:il 6% delle Entrate € 719.613,55**

B) Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio al netto dei contributi Statali e Regionali

Interessi passivi Cassa DD.PP.	€ 294.715,54
Interessi passivi verso altri Enti del settore pubblico	€ 3.317,61
<b>B1) TOTALE</b>	<b>€ 298.033,15</b>

**DISPONIBILITA' RESIDUA A1 – B1 = € 421.580,40**

## 5.00 Analisi della Spesa

Analizzare le spese di un ente locale significa valutare l'efficienza e l'economicità dell'amministrazione ed è fondamentale per la ricerca di nuove soluzioni tese a migliorare la gestione dell'ente, l'allocazione delle risorse e per raggiungere uno standard qualitativo sempre più elevato.

Il volume delle spese dipende direttamente dall'ammontare complessivo delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, congiuntamente alla capacità progettuale di ciascun ente tesa a intercettare flussi di trasferimenti provenienti da altre fonti per la realizzazione degli investimenti, da una parte, e la programmazione degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra nel campo delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa, diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio.

La valutazione delle spese che un ente locale sostiene per la propria gestione, implica un'analisi approfondita di alcune particolari voci di bilancio, dalle spese per il personale alle quote di ammortamento dei mutui, dalle spese per l'amministrazione generale alle spese correnti e in conto capitale.

Analizzeremo, in sequenza, gli aspetti contabili riguardanti la suddivisione delle spese in titoli, per poi passare alla loro scomposizione in funzioni ed interventi.


## 5.10 Analisi per Titoli

Le spese si dividono in quattro macro voci: spese per l'ordinaria amministrazione (spese correnti), spese di investimento (spese in conto capitale), spese per il ripiano dei debiti precedentemente contratti (spese per rimborso prestiti) e servizi per conto di terzi. Le variazioni nelle politiche di spesa riflettono spesso delle scelte strategiche delle amministrazioni locali nella programmazione degli investimenti.

- a) "**Titolo I**" le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese consolidate e di sviluppo non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;
- b) "**Titolo II**" le spese d'investimento dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta;
- c) "**Titolo III**" le somme da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale);
- d) "**Titolo IV**" le partite di giro.


La composizione dei quattro titoli è da correlare, come già esposto in precedenza, alle entrate. Nel nostro Ente la situazione relativamente all'anno 2014 si presenta come riportato nella tabella e nel grafico seguente:

TITOLI DELLA SPESA	2014	%
<b>TITOLO I</b> - Spese correnti	11.726.190,70	24,75%
<b>TITOLO II</b> - Spese in conto capitale	27.993.744,38	59,09%
<b>TITOLO III</b> - Spese per rimborso prestiti	5.630.395,08	11,88%
<b>TITOLO IV</b> - Spese per servizi per conto terzi	2.025.000,00	4,27%
<b>Totale</b>	<b>47.375.330,16</b>	<b>100,00%</b>



Nella tabella che segue, invece, viene effettuato un confronto con le previsioni definitive dell'anno 2013 e con gli importi impegnati negli anni 2011 e 2012.

TITOLI DELLA SPESA	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2011	2012	2013	2014
<b>TITOLO I</b>	11.983.866,17	10.270.339,28	11.917.362,88	11.726.190,70
<b>TITOLO II</b>	715.290,20	408.147,49	25.788.794,55	27.993.744,38
<b>TITOLO III</b>	2.410.506,93	1.041.628,29	15.338.047,39	5.630.395,08
<b>TITOLO IV</b>	960.430,87	841.451,00	1.975.000,00	2.025.000,00
<b>Totale</b>	<b>16.070.094,17</b>	<b>12.561.566,06</b>	<b>55.019.204,82</b>	<b>47.375.330,16</b>




## **5.20 Spese correnti**

Le spese correnti (Titolo I) sono stanziare in bilancio per fronteggiare i costi per il personale, l'acquisto di beni di consumo, le prestazioni di servizi, l'utilizzo dei beni di terzi, le imposte e le tasse, i trasferimenti correnti, gli interessi passivi, gli ammortamenti e gli eventuali oneri straordinari della gestione. Si tratta, pertanto, di previsioni di spesa connesse con il normale funzionamento del Comune.


### 5.21 Spese correnti per funzione

Le spese correnti sono suddivise in funzioni secondo una classificazione che è del tutto vincolante perchè prevista dalla vigente normativa contabile. Viene presentata dapprima la composizione del titolo I della spesa nel bilancio annuale 2014 e poi ciascuna funzione viene confrontata con gli importi delle previsioni definitive 2013 e delle spese impegnate nel 2011 e 2012.

<b>TITOLO I - Spesa per Funzioni</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>
<i>01 - Amministrazione, gestione e controllo</i>	4.944.285,37	42,16%
<i>02 - Giustizia</i>	0,00	0,00%
<i>03 - Polizia locale</i>	700.204,00	5,97%
<i>04 - Istruzione pubblica</i>	700.784,39	5,98%
<i>05 - Cultura e beni culturali</i>	307.590,53	2,62%
<i>06 - Sport e ricreazione</i>	49.400,00	0,42%
<i>07 - Turismo</i>	307.454,08	2,62%
<i>08 - Viabilità e trasporti</i>	887.125,55	7,57%
<i>09 - Territorio e ambiente</i>	3.021.211,11	25,76%
<i>10 - Settore sociale</i>	740.203,67	6,31%
<i>11 - Sviluppo economico</i>	67.932,00	0,58%
<i>12 - Servizi produttivi</i>	0,00	0,00%
<b>Totale</b>	<b>11.726.190,70</b>	<b>100,00%</b>



FUNZIONI DELLA SPESA CORRENTE	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2011	2012	2013	2014
01 - Amministrazione, gestione e controllo	4.550.302,86	3.656.360,92	4.836.586,93	4.944.285,37
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Polizia locale	782.061,13	667.192,87	674.411,87	700.204,00
04 - Istruzione pubblica	1.217.918,71	1.031.585,92	971.667,32	700.784,39
05 - Cultura e beni culturali	231.276,08	375.703,39	376.684,59	307.590,53
06 - Sport e ricreazione	177.621,10	58.557,59	79.304,00	49.400,00
07 - Turismo	584.347,23	240.749,99	258.897,93	307.454,08
08 - Viabilità e trasporti	899.128,91	607.669,39	910.744,18	887.125,55
09 - Territorio e ambiente	2.940.178,15	2.928.604,69	3.048.343,22	3.021.211,11
10 - Settore sociale	586.660,68	626.579,52	681.390,84	740.203,67
11 - Sviluppo economico	14.371,32	77.335,00	79.332,00	67.932,00
12 - Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>11.983.866,17</b>	<b>10.270.339,28</b>	<b>11.917.362,88</b>	<b>11.726.190,70</b>






## 5.22 Spese correnti per intervento


L'intervento costituisce l'unità elementare di bilancio in relazione alla natura economica dei fattori produttivi all'interno di ciascun servizio. Ciò significa che la spesa viene suddivisa in riferimento ad elementi di natura tipicamente economica quali i fattori produttivi.

Viene presentata dapprima la composizione del titolo I della spesa nel bilancio annuale 2014 e poi ciascun intervento viene confrontato con gli importi delle previsioni definitive 2013 e le spese impegnate nel 2011 e 2012.

TITOLO I - Spesa per Interventi	2014	%
01 - Personale	2.424.891,06	20,68%
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	248.715,20	2,12%
03 - Prestazioni di servizi	6.015.347,45	51,30%
04 - Utilizzo di beni di terzi	232.000,00	1,98%
05 - Trasferimenti	471.484,03	4,02%
06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	507.933,41	4,33%
07 - Imposte e tasse	610.019,55	5,20%
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	853.000,00	7,27%
09 - Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00%
10 - Fondo svalutazione crediti	311.000,00	2,65%
11 - Fondo di riserva	51.800,00	0,44%
<b>Totale</b>	<b>11.726.190,70</b>	<b>100,00%</b>



INTERVENTI DELLA SPESA CORRENTE	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2011	2012	2013	2014
01 - Personale	2.531.927,88	2.449.183,96	2.449.149,32	2.424.891,06
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	198.442,26	149.363,48	214.160,00	248.715,20
03 - Prestazioni di servizi	6.311.259,63	5.783.602,05	6.385.191,43	6.015.347,45
04 - Utilizzo di beni di terzi	208.353,25	194.704,06	236.500,00	232.000,00
05 - Trasferimenti	208.682,06	434.508,54	663.733,69	471.484,03
06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	412.725,13	409.224,32	386.391,83	507.933,41
07 - Imposte e tasse	1.708.777,00	685.864,66	666.762,55	610.019,55
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	403.698,96	163.888,21	125.874,06	853.000,00
09 - Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	733.000,00	311.000,00
11 - Fondo di riserva	0,00	0,00	56.600,00	51.800,00
<b>Totale</b>	<b>11.983.866,17</b>	<b>10.270.339,28</b>	<b>11.917.362,88</b>	<b>11.726.190,70</b>



### **5.23 Contenimento delle Spese**

Diverse in questi ultimi anni sono state le norme che hanno previsto interventi aggiuntivi alle disposizioni relative alla revisione e razionalizzazione della spesa delle amministrazioni territoriali introdotte con il DL 78/2010.

La Legge di Stabilità 2013 ha previsto interventi aggiuntivi alle disposizioni relative alla revisione e razionalizzazione della spesa delle amministrazioni territoriali, introdotte nel corso del 2012 con il decreto sulla "spending review", Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2013 n.135.

Ulteriori limitazioni alla spesa degli enti locali si sono avuti con il D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013 e con il DL 101/2013 convertito nella L. 125/2013.

Di seguito si riportano tutti i vincoli sulla spesa introdotti dal D.L. 78/2010, tuttora in vigore, aggiornati alla normativa vigente:

#### **Studi ed incarichi di consulenza (art.6 comma 7)**

La spesa non può essere superiore per l'anno 2014, all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014 (art. 1, comma 5 bis, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013), **cioè rispettivamente il 16% ed il 12% del 2009.**

#### **Spese per relazioni pubbliche convegni, mostre. Pubblicità e rappresentanza (art.6 comma 8)**

Dall'1/1/2011 la spesa annua non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. L'affidamento di incarichi in violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

#### **Spese per sponsorizzazioni (art.6 comma 9)**

Dall'1/1/2011 non è più possibile effettuare spese per sponsorizzazioni.

#### **Spese per missioni anche all'estero (art.6 comma 12)**

Dal 31/5/2010 non sono più dovute le diarie per le missioni all'estero e non sono più riconosciuti le indennità (chilometrica) per l'utilizzo del mezzo proprio al personale che esercita funzioni ispettive ed al personale contrattualizzato, come individuato dal d.lgs.165/2001. Dall'1/1/2011 la spesa annua non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nel 2009. La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

#### **Spese per formazione (art.6 comma 13)**

Dall'1/1/2011 la spesa annua non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nel 2009. La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. (si veda direttiva n.10 del 30/7/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica).

#### **Spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi (art.6 comma 14)**

Il limite del 50% della spesa rispetto al 2011 fino al 2015 viene determinato escludendo le spese sostenute per l'acquisto di autovetture (art. 1, comma 1, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013).

A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, non possono effettuare, sempre escludendo l'acquisto di autovetture, spese di ammontare superiore all'80% del limite di spesa previsto per l'anno 2013.

#### **Mobili e arredi**

Nel 2014 non si possono effettuare spese di **ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011** per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia (art. 18, comma 8 septies, del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013), salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. L'organo di revisione verifica preventivamente i risparmi realizzabili che devono essere superiori alla minore spesa derivante dalla suddetta limitazione.

La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti

Le suddette disposizioni non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine della **sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.**

In merito si segnala, comunque, che la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 139 del 23.5.2012 ha affermato che gli enti locali "dovranno perseguire l'obiettivo di riduzione della spesa complessivamente determinata dall'art. 6 dl D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, ma potranno scegliere a loro discrezione le tipologie di spesa alle quali apportare i tagli che consentano di realizzare la riduzione prevista. Tale interpretazione è stata confermata dalla Sezione autonomie della Corte dei conti con delibera n. 26/2013


### **5.30 Spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale contengono gli investimenti che l'Ente intende realizzare, o quanto meno attivare, nel corso dell'esercizio. Appartengono a questa categoria ad esempio gli interventi per: l'acquisto di beni immobili, l'acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche, i trasferimenti di capitale, le partecipazioni azionarie.


### 5.31 Spese in c/capitale per funzione

Come per le spese del titolo I, anche per quelle in conto capitale l'analisi per funzione costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo II. L'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per funzione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri. Viene presentata la composizione del titolo II per funzione nel bilancio annuale 2014 e, successivamente, ciascuna funzione viene confrontata con gli importi degli stanziamenti definitivi dell'anno precedente e con quelli risultanti dagli impegni degli anni 2012 e 2011.

TITOLO II - Spesa per Funzioni	2014	%
01 - Amministrazione, gestione e controllo	1.440,87	0,01%
02 - Giustizia	0,00	0,00%
03 - Polizia locale	0,00	0,00%
04 - Istruzione pubblica	1.259.248,00	4,50%
05 - Cultura e beni culturali	0,00	0,00%
06 - Sport e ricreazione	859.980,00	3,07%
07 - Turismo	1.940,51	0,01%
08 - Viabilità e trasporti	1.410.500,00	5,04%
09 - Territorio e ambiente	24.200.635,00	86,45%
10 - Settore sociale	260.000,00	0,93%
11 - Sviluppo economico	0,00	0,00%
12 - Servizi produttivi	0,00	0,00%
<b>Totale</b>	<b>27.993.744,38</b>	<b>100,00%</b>




FUNZIONI DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2011	2012	2013	2014
01 - Amministrazione, gestione e controllo	75.999,01	62.527,00	41.294,55	1.440,87
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Istruzione pubblica	20.000,00	130.334,74	10.000,00	1.259.248,00
05 - Cultura e beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Sport e ricreazione	0,00	27.350,00	780.000,00	859.980,00
07 - Turismo	30.084,41	0,00	0,00	1.940,51
08 - Viabilità e trasporti	277.487,39	50.883,00	1.466.000,00	1.410.500,00
09 - Territorio e ambiente	201.719,39	107.052,75	23.461.500,00	24.200.635,00
10 - Settore sociale	30.000,00	30.000,00	260.000,00	260.000,00
11 - Sviluppo economico	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12 - Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>715.290,20</b>	<b>408.147,49</b>	<b>26.018.794,55</b>	<b>27.993.744,38</b>



### 5.32 Spese in c/capitale per intervento


Viene presentata dapprima la composizione del titolo II della spesa nel bilancio annuale 2014 e poi ciascun intervento viene confrontato con gli importi delle previsioni definitive 2013 e le spese impegnate nel 2011 e 2012.

TITOLO II – Spesa per Interventi	2014	%
01 - Acquisizione di beni immobili	27.983.615,00	99,96%
02 - Espropri e servitù onerose	0,00	0,00%
03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00%
04 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00%
05 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.129,38	0,04%
06 - Incarichi professionali esterni	0,00	0,00%
07 - Trasferimenti di capitale	0,00	0,00%
08 - Partecipazioni azionarie	0,00	0,00%
09 - Conferimenti di capitale	0,00	0,00%
10 - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00%
<b>Totale</b>	<b>27.993.744,38</b>	<b>100,00%</b>





INTERVENTI DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2011	2012	2013	2014
01 - Acquisizione di beni immobili	567.205,79	276.794,91	25.720.000,00	27.983.615,00
02 - Espropri e servitù onerose	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	50.084,41	30.210,00	68.794,55	10.129,38
06 - Incarichi professionali esterni	98.000,00	81.142,58	0,00	0,00
07 - Trasferimenti di capitale	0,00	16.000,00	0,00	0,00
08 - Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>715.290,20</b>	<b>408.147,49</b>	<b>25.788.794,55</b>	<b>27.993.744,38</b>



### **5.33 Il programma triennale degli investimenti**

Lo strumento di pianificazione delle opere pubbliche adottato dagli enti locali è il programma triennale, deliberato formalmente dalla giunta e poi sottoposto, solo in un secondo tempo, all'analisi del consiglio comunale. Infatti, prescrive la norma che l'attività di realizzazione dei lavori si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti predispongono ed approvano unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Come in altri casi, il legislatore non si è limitato a definire i criteri che l'ente locale deve seguire per raggiungere lo scopo prefissato, e cioè una ponderata pianificazione delle scelte in materia d'investimento, ma è andato più in là, individuando dei modelli obbligatori che impongono una rappresentazione formale delle scelte. Con questa premessa, la norma prescrive che "i soggetti (...) sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici".

Secondo le previsioni di legge, "il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti (...) predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari". Sono 3 quindi le caratteristiche che individuano il programma triennale:

- la presenza di uno studio di fattibilità o di un progetto preliminare;
- nel caso l'importo dei lavori sia maggiore ad € 1.000.000,00, la quantificazione dei propri bisogni d'investimento;
- la definizione del grado di priorità negli obiettivi da conseguire.

Le opere pubbliche previste nel primo anno della programmazione confluiscono nell'elenco annuale. Tali opere, ai fini della loro realizzazione, devono essere precedute dall'approvazione di un altro documento tecnico: lo studio di fattibilità o il progetto preliminare.


Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche, allegato al bilancio, per una lettura più analitica.

#### 5.40 Spese per rimborso di prestiti


Il Titolo III delle uscite è costituito dal rimborso di prestiti, ossia il comparto dove sono contabilizzati il rimborso dei mutui e prestiti, dei prestiti obbligazionari, dei debiti pluriennali e dal separato comparto delle anticipazioni di cassa. Le due componenti, e cioè la restituzione dell'indebitamento e il rimborso delle anticipazioni di cassa, hanno significato e natura profondamente diversa. Mentre nel primo caso si tratta di un'autentica operazione effettuata con il sistema creditizio che rende disponibile nuove risorse, per mezzo delle quali si procederà a finanziare ulteriori investimenti, nel caso delle anticipazioni di cassa siamo in presenza di un semplice movimento di fondi che produce a valle una duplice partita di credito (anticipazioni di cassa) e debito (rimborso anticipazioni di cassa), che si compensano a vicenda.

L'analisi delle *Spese per rimborso di prestiti* si sviluppa esclusivamente per interventi e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando dapprima le fonti a breve e medio da quelle a lungo termine e successivamente tra queste ultime, quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.

TITOLO III	2014	%
01 - Rimborso per anticipazioni di cassa	2.998.389,79	53,25%
02 - Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00%
03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.632.005,29	46,75%
04 - Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00%
05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00%
<b>Totale</b>		<b>%</b>



TITOLO III	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2011	2012	2013	2014
<i>01 - Rimborso per anticipazioni di cassa</i>	1.934.710,43	538.534,27	5.153.134,06	2.998.389,79
<i>02 - Rimborso di finanziamenti a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</i>	475.796,50	503.094,02	10.184.913,33	2.632.005,29
<i>04 - Rimborso di prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.410.506,93</b>	<b>1.041.628,29</b>	<b>15.338.047,39</b>	<b>5.630.395,08</b>



## 6.00 Il Patto di Stabilità interno 2014

Il patto di stabilità interno di comuni e province è attualmente disciplinato dalle seguenti norme:

- Legge 12 novembre 2011, n. 183 (artt. 31 e 32): la legge di stabilità contiene le regole specifiche di funzionamento del patto relative al 2012 ed anni successivi;
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (art. 7): sanzioni in caso di mancato rispetto del patto;
- Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. n. 111/2011 (art. 20): criteri di virtuosità
- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. n. 122/2010 (art. 14): taglio dei trasferimenti erariali quale concorso alla manovra;
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (art. 1, commi 138-143): patto regionalizzato
- Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, conv. in L. n. 44/2012 (art. 4-ter): patto nazionale orizzontale
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228: patto regionale incentivato

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e le normative di interesse emanate nel corso del 2013 introducono alcune novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2014-2016.

Per quanto attiene al contributo degli enti locali al risanamento della finanza pubblica, la nuova disciplina, oltre a disporre una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014, conferma il concorso già previsto per l'anno 2015, e de-termina, per gli anni 2016 e 2017, un aggravio degli obiettivi volti a garantire un contributo di 344 milioni di euro annui complessivi, di cui 275 milioni di euro a carico dei i comuni e 69 milioni di euro a carico delle province, aggravio correlato alle misure di razionalizzazione e revisione della spesa (articolo 1, comma 429, della legge di stabilità 2014).

In particolare, per l'anno 2014, è previsto un allentamento del patto di stabilità interno per complessivi 1.500 milioni di euro, conseguito mediante l'esclusione dal patto, per un importo massimo di 1.000 milioni di euro, dei pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014 e l'esclusione, per un importo massimo di 500 milioni di euro, dei pagamenti che saranno sostenuti per estinguere debiti in conto capitale maturati al 31 dicembre 2012.

La nuova disciplina prevede, inoltre, l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009-2011, in luogo del triennio 2007-2009. L'aggiornamento premia, sebbene indirettamente, gli enti locali che hanno maggiormente contratto la spesa corrente negli anni considerati. Le percentuali da applicare alla suddetta media sono state conseguentemente modificate per tenere conto dell'aggiornamento della base di riferimento.

Sono confermati, per il 2014, i cosiddetti patti di solidarietà ossia i patti regionali verticali ed orizzontali, grazie ai quali le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regio-ne di appartenenza e dagli altri enti locali, nonché il patto nazionale orizzontale introdotto dall'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 . Al fine di consentire agli enti locali di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici e di pianificare, quindi, le proprie spese in coerenza con il rispetto del patto di stabilità interno, i commi 543 e 544 anticipano i termini di chiusura delle procedure attuative del patto regionale verticale e del patto nazionale orizzontale. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di attri-buire gli spazi finanziari non utilizzati a valere sui patti verticali delle singole regioni ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni che presentano un saldo obiettivo positivo. L'articolo 1, comma 505, della legge di stabilità 2014 ha posticipato al 2015 l'avvio del cosiddetto "patto regionale integrato" di cui all'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità 2012), in base al quale le regioni possono concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio.

Inoltre, l'articolo 31, comma 4-bis, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9 del decreto legge n. 102 del 2013, ha sospeso per il 2014 il meccani-smo della virtuosità ed i successivi commi, da 4-ter a 6, hanno introdotto un meccani-smo finalizzato alla riduzione dell'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il comma 534, lettera d), dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha introdotto all'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, il comma 6 bis che, al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, dispone un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma asso-ciata compensata dal corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non ca-pofila.

Limitatamente ai comuni, per l'anno 2014, il nuovo comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, aggiunto dal comma 533 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, ha introdotto una clausola di salvaguardia volta a prevedere che l'obiettivo di saldo finanziario sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.

Da ultimo, per il 2014, il comma 354 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ri-costruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province residenti nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sono ridotti nei limiti di 25,5 milioni di euro complessivi. Parimenti, il comma 536 del medesimo articolo ha previsto un allentamento, nei limiti di 10 milioni di euro, del patto di stabilità interno dei comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013.

#### Gli obiettivi programmatici per gli enti

La legge di stabilità per il 2014, modifica la base di calcolo del saldo obiettivo del patto di stabilità interno e introduce una percentuale diversa per i comuni con popolazione compresa tra i 1001 e i 5000 abitanti. In base alle disposizioni previste dalla Legge di stabilità gli enti locali devono conseguire, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, un saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista non inferiore al valore dell'obiettivo. Il saldo obiettivo del Patto è determinato secondo le modalità descritte di seguito.

La prima fase del calcolo prevede la quantificazione, per ciascun Comune, del contributo alla manovra finanziaria del comparto e si determina applicando alla media della spesa corrente (impegni del Titolo I) degli anni 2009, 2010 e 2011 le percentuali del:

	2014	2015	2016
Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti	15,07%	15,07%	15,62%

L'importo determinato applicando la percentuale per la classe di appartenenza del Comune, va neutralizzato del taglio dei trasferimenti erariali previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e che corrispondono, per gli Enti sopra i 5.000 abitanti, di 2500 milioni a partire dal 2012.

La seconda fase del calcolo del saldo obiettivo tiene conto della classe di virtuosità di appartenenza del Comune.

La legge di stabilità prevede, inoltre, che per l'anno 2014 l'obiettivo dei comuni che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è ridotto del 52,80 per cento.

#### Il quadro sanzionatorio attuale (art. 7, commi 2 e 4, d.Lgs. n. 149/2011 e la Legge 183/2011)

Il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato raggiunto e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;
- il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- l'obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, apportando una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

#### Patto territoriale verticale (art. 1, comma 138 della legge 220/2010)

E' confermata per gli anni 2014 e 2015 la possibilità delle regioni di applicare il "patto di stabilità verticale" che consiste nell'autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale procedendo, contestualmente, a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile (art. 1, comma 506, legge 147/2013)

Le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri di virtuosità e secondo modalità operative da determinare previo confronto con le autonomie locali (art. 2, comma 33, lett. d), del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011), possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento **dei pagamenti dei residui** in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza.

Ai fini di partecipare al "patto di stabilità verticale" gli enti interessati devono fare richiesta alla Regione entro il 1° marzo (non più entro il 15 settembre) e la regione deve definire le somme entro il 15 marzo (non più entro il 31 ottobre) (art. 1, comma 543, legge 147/2013).

#### Patto verticale incentivato

L'art. 1 bis del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013 ha disposto l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna un contributo complessivo di 1.272.006.281 euro ripartito per 318.001.570 euro (quindi circa 381 milioni) a favore delle Province e per 954.004.710 euro (quindi circa 1.144 milioni), al fine di favorire **pagamenti in conto capitale**, di cui almeno il 50% in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 da considerarsi pari all'83,33% degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi assegnati a ciascuna Regione. In relazione a tale disposizione è disposto che l'assegnazione della quota del 50% ai Comuni tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti debba avvenire sino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50% sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna Regione al Ministero dell'economia e delle finanze affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sempre ai comuni fra i 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni che presentino un saldo obiettivo positivo (art. 1, comma 542, legge 147/2013)

Le Regioni sono tenute a comunicare i dati correttivi degli obiettivi del patto di stabilità con riferimento a ciascun ente beneficiario, entro il 15.3.2014 (art. 1, comma 541, legge 147/2013)

#### Patto territoriale orizzontale regionale (art.1, commi 141 e 142, della legge 220/2010)

A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio, di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. Le suddette disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 6.10.2011.

Il termine per la comunicazione alla Regione da parte dei comuni è il **15 ottobre**.

Ai predetti fini ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La Regione comunica altresì al ministero dell'Economia e delle finanze entro il termine perentorio del **31 ottobre** di ciascun anno con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica (art.1, commi 141 e 142, della legge 220/2010 come modificato dall'art. 4, comma 12 ter del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012).

#### Patto territoriale orizzontale nazionale (art.4 ter del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

Con l'art. 4 ter del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 è stato esteso il "patto orizzontale" a livello nazionale. Tale procedura sospesa temporaneamente nel 2013, è possibile riutilizzarla nel 2014 e consiste nella possibilità da parte dei Comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante il sistema web appositamente predisposto, entro il termine perentorio del **15 giugno** e non più il 15 luglio (**così sostituito dall'art. 1, comma 544, della legge 147/2013**), l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso. Di contro i Comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo possono comunicare con le stesse modalità ed entro lo stesso termine perentorio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese **per il pagamento di residui passivi di parte capitale**.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, **entro il 10 luglio** e non più il 10 settembre (**così sostituito dall'art. 1, comma 544, della legge 147/2013**), aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo (art. 1, comma 437, della legge 228/2012)

Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo relativamente alle quote ricevute.

Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

# PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016

## DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

(euro)

### Modalità di calcolo Obiettivo 2014-2016

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>FASE 1</b>			
<b>SPESE CORRENTI</b> (impegni)	9.260.644,75 (a)	10.351.432,95 (b)	11.983.866,17 (c)
			<b>Media</b>
<b>MEDIA DELLE SPESE CORRENTI (2009-2011)</b>			10.531.981,29 (d)=Media(a;b;c)
	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<b>Percentuali da applicare alla media delle spese correnti</b> (comma 6 art. 31 della legge n. 183/2011)	15,07 (e)	15,07 (f)	15,62 (g)
	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<b>SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale della spesa media</b> (comma 6 art. 31 della legge n. 183/2011)	1.587.169,58 (h)=(d)*(e)	1.587.169,58 (i)=(d)*(f)	1.645.095,48 (j)=(d)*(g)
<b>FASE 2</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<b>RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI</b> di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	324.000,00 (k)	0,00 (l)	0,00 (m)
	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<b>SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI</b> (comma 4 art. 31 della legge n. 183/2011)	1.263.169,58 (n)=(h)-(k)	1.587.169,58 (o)=(i)-(l)	1.645.095,48 (p)=(j)-(m)
<b>FASE 3</b>	<b>Anno 2014</b>		
<b>SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - ENTI IN SPERIMENTAZIONE</b> (commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	0,00 (q)		
<b>FASE "CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA"</b>	<b>Anno 2014</b>		
<b>SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA</b> (DM attuativo del comma 2-quinques dell'art. 31 della legge 183/2011)	1.263.169,58 (r)		
	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<b>SALDO OBIETTIVO TRIENNIO</b>	1.263.169,58 (s)=(r)	1.587.169,58 (t)=(o)	1.645.095,48 (u)=(p)
<b>FASE 4-A</b>	<b>Anno 2014</b>		
<b>PATTO REGIONALE "Verticale"</b> Variazione obiettivo ai sensi del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 31 della legge 182/2011)	-416.000,00 (v)		
	<b>Anno 2014</b>		
<b>PATTO REGIONALE "Verticale incentivato"</b> Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. dell'art.1 della legge n. 228/2012	0,00 (w)		
	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<b>PATTO REGIONALE "Orizzontale"</b> Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art.1, legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	0,00 (x)	0,00 (y)	0,00 (z)
<b>FASE 4-B</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<b>PATTO NAZIONALE "Orizzontale"</b> Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge 16/2012	0,00 (aa)	0,00 (ab)	0,00 (ac)
	<b>Anno 2014</b>		
<b>PATTO NAZIONALE "Verticale"</b> Variazione obiettivo ai sensi del comma 542 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)	0,00 (ad)		
	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<b>SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI TERRITORIALI</b>	847.169,58 (ae)=(s)+(v)+(w) +(x)+(aa)+(ad)	1.587.169,58 (af)=(t)+(y)+(ab)	1.645.095,48 (ag)=(u)+(z)+(ac)
<b>FASE 5</b>	<b>Anno 2014</b>		
<b>IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO</b> (comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010)	0,00 (ah)		
	<b>Anno 2014</b>		
<b>VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI</b> (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011)	0,00 (ai)		
	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<b>SALDO OBIETTIVO FINALE</b>	847.169,58 (aj)=(ae)-(ah)+(ai)	1.587.169,58 (ak)=(af)	1.645.095,48 (al)=(ag)



**PARTE TERZA**  
**L'ANALISI DEI SERVIZI EROGATI**

## **7.00 I Servizi Erogati: Caratteristiche**


Il legislatore ha regolato in modo particolare i diversi tipi di servizi che possono essere oggetto di prestazione da parte dell'ente locale, dando così ad ognuno di essi una specifica connotazione. Le norme amministrative, infatti, operano una netta distinzione tra i servizi a domanda individuale, i servizi a carattere produttivo ed i servizi istituzionali. Questa separazione trae origine dalla diversa natura economica, giuridica ed organizzativa di questo genere di prestazioni e rappresenta il risultato elementare dell'intera attività amministrativa dell'Ente. D'altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte del Comune vi è proprio quello di erogare servizi alla collettività amministrata.

### 7.10 I servizi istituzionali

I servizi istituzionali sono costituiti dal complesso di attività finalizzate a fornire al cittadino quella base di servizi generalmente riconosciuti come di stretta competenza pubblica. Si tratta infatti di prestazioni che, come l'ufficio tecnico, l'anagrafe e lo stato civile, la polizia locale, la protezione civile, i servizi cimiteriali, possono essere erogate solo dall'ente pubblico e per questo qualificate di tipo essenziale.

Il loro costo è generalmente finanziato attingendo alle risorse generiche a disposizione dell'Ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario, che nella maggior parte dei casi sono forniti gratuitamente alla collettività.

Servizi istituzionali	Spese	Spese	Spese	Spese
	2011	2012	2013	2014
ORGANI ISTITUZIONALI	159.554,57	233.491,10	294.978,15	269.864,55
AMMINISTRAZIONE GENERALE ED ELETTORALE	1.341.757,49	962.857,34	988.071,79	1.694.488,56
UFFICIO TECNICO	518.917,50	582.529,92	580.415,19	532.377,73
ANAGRAFE E STATO CIVILE	15.000,00	207.200,00	198.764,00	198.764,00
SERVIZIO STATISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
POLIZIA LOCALE	782.061,13	667.192,87	674.411,87	700.204,00
LEVA MILITARE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE	251.349,50	227.175,12	222.881,96	197.787,70
SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	39.942,91	43.116,34	38.723,24	36.261,14
FOGNATURA E DEPURAZIONE	50.863,25	37.204,01	26.397,34	40.438,79
NETTEZZA URBANA	2.442.000,00	2.523.606,46	2.548.397,50	2.515.000,00
VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	811.294,59	580.419,43	758.338,81	861.126,64
TOTALE	<b>6.417.740,94</b>	<b>6.070.792,59</b>	<b>6.337.379,85</b>	<b>7.049.313,11</b>



## 7.20 I servizi a domanda individuale

La tipologia dei servizi pubblici a domanda individuale è stata definita dal Decreto Ministeriale 31.12.1983 da parte del Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze e comprende tra gli altri le case di riposo per anziani, gli asili nido, le colonie e i soggiorni stagionali, i corsi extrascolastici, gli impianti sportivi, le mense comprese quelle ad uso scolastico, i mercati e le fiere, i parcheggi, i teatri, i musei ecc.

Per quanto attiene al sistema tariffario ogni Ente presenta particolarità tenuto conto che alcuni di questi servizi prevedono contribuzioni "personalizzate" ricavate con l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.). Il servizio a domanda individuale viene parzialmente finanziato dalle tariffe pagate dagli utenti e, in misura variabile, anche dalle risorse proprie dell'ente, oppure concesse da altri enti pubblici; detti servizi a domanda individuale sono sottoposti ad un regime di controlli finanziari, sia in sede di redazione del bilancio di previsione che a chiusura del consuntivo. La definizione di un limite di copertura rappresenta un passaggio estremamente delicato per la gestione dell'Ente, in quanto l'adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente determina una riduzione delle possibilità di spesa per l'Ente stesso.


## 7.30 Servizi a carattere produttivo

Si tratta di servizi gestiti dai Comuni che negli ultimi anni sono stati interessati da importanti variazioni nelle forme di gestione, sempre più orientante verso forme "esterne" ai bilanci degli enti. In particolare ci si riferisce alla gestione degli Acquedotti, alla distribuzione del gas metano, alle farmacie e ad altri servizi, spesso molto diversi fra loro, con importanza residuale presenti in alcuni Comuni.


I servizi a carattere produttivo tendono, in via generale, ad autofinanziarsi e quindi operano quanto meno in pareggio, o producono addirittura utili; essi sono interessati da norme giuridiche e finanziarie che riguardano prevalentemente la specifica area d'intervento di questa attività, in un'ottica che di solito cerca di contenere il possibile impatto negativo di questi servizi gestiti da un ente pubblico sulla libera concorrenza di mercato.

<i><b>Servizi a carattere produttivo</b></i>	<i><b>Entrate</b></i>	<i><b>Spese</b></i>	<i><b>Risultato</b></i>	<i><b>Copertura in percentuale</b></i>
	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	
ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	100,00%
DISTRIBUZIONE GAS	0,00	0,00	0,00	100,00%
FARMACIE	0,00	0,00	0,00	100,00%
CENTRALE DEL LATTE	0,00	0,00	0,00	100,00%
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	100,00%
TELERISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	100,00%
TRASPORTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Servizi a carattere produttivo Trend Entrate</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>Assestato</b>	<b>Previsioni</b>
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUZIONE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIE	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRALE DEL LATTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TELERISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASPORTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<i>Servizi a carattere produttivo</i>	<i>Impegni</i>	<i>Impegni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Previsioni</i>
<i>Trend Spese</i>	2011	2012	2013	2014
ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUZIONE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIE	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRALE DEL LATTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TELERISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASPORTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## CONCLUSIONI

Da quanto sopra esposto si evince chiaramente il pareggio di bilancio ed il suo equilibrio. Bisogna dire che a causa dei continui tagli ma principalmente i prelievi da parte dello Stato quest'anno è stato difficoltoso raggiungere gli equilibri di bilancio senza dover far ricorso all'avanzo di amministrazione. A queste difficoltà si è anche dovuto provvedere a dare copertura a debiti fuori bilancio per circa 900.000,00 euro derivante da contenzioso. Come detto già in precedenza è importante che tutte le entrate dell' Ente vengano rispettate ed in particolar modo il canone minerario altrimenti la situazione, già non felice, di cassa si incrancherà ancora di più rendendo difficoltoso riportarla in bonis.

**Dato atto, altresì, che la presente relazione/parere sarà allegata alla proposta deliberativa di G.C. di pari oggetto Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000 (TUEL);**

## FORMULA

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE FAVOREVOLE SULLO SCHEMA DI BILANCIO 2014/2016 ED ALLEGATI.**

#### **ATTESTA CHE**

**A) Il sistema modulare di bilancio 2014/2016, ai sensi della vigente normativa, è composto dai seguenti documenti di natura tecnico-contabile:**

- **Relazione previsionale e programmatica 2014/2016;**
- **Bilancio di previsione pluriennale 2014/2016;**
- **Bilancio di previsione annuale 2014;**

**è supportato a corredo da tutti gli allegati di legge e di regolamento, Nella stesura del progetto di bilancio si è tenuto conto del Rendiconto della gestione dell'esercizio sia 2012 che 2013 (accertamenti in c/competenza e impegni in c/competenza) ;**

- 1 si è tenuto conto dei principi contabili emanati dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali;**
- 2 si è tenuto conto delle disposizioni di rilievo per gli enti locali recate dalla Legge di Stabilità per il 2014**

**B) Nella stesura del progetto di bilancio sono stati rispettati i principi contabili e di bilancio di cui agli articoli 162 e seguenti del D.Lgs.n.267/2000, nonché gli ulteriori corollari contabili e di bilancio contemplati dalla prassi giuscontabile;**

**C) In particolare, il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale, così come si evince dai rispettivi prospetti finali (Quadro generale riassuntivo e Risultati differenziali), rispettano i principi del pareggio finanziario complessivo, dell'equilibrio economico-finanziario (o pareggio corrente), dell'equilibrio**



degli investimenti, dell'equilibrio dei finanziamenti a breve termine e dell'equilibrio delle partite di giro;

- D) Le entrate del triennio per proventi edilizi, relative a permessi di costruire, sanzioni edilizie e condoni edilizi, siccome quantificate, sono state destinate, nel rispetto del T.U. in materia edilizia (D.P.R. n.380/2001) e della Legge n.244/2007 (art.2, comma 8);

#### **ATTESTA E SPECIFICA CHE**

nella costruzione del bilancio si è tenuto conto di tutti gli elementi di cui sopra e si è operato con particolare riguardo alla previsione delle entrate in termini di veridicità/attendibilità ed alla previsione delle spese in termini di compatibilità/congruità, adottando il seguente *modus operandi*:

- a) **ENTRATE TRIBUTARIE:** la previsione di accertamento delle entrate tributarie (per imposte, tasse ed altri tributi) è stata effettuata “al lordo”, tenendo conto delle aliquote e delle tariffe applicate
- b) **ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI:** la previsione di accertamento delle entrate in parola è stata effettuata per il triennio in base ai seguenti criteri:
- 1) per i trasferimenti erariali sono state prese a riferimento, le risultanze finali pubblicate sul sito *del MEF*;
  - 2) per i trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici, si è tenuto conto dei finanziamenti concessi e delle progettualità approvate, in relazione alla specifica normativa e/o allo specifico provvedimento di finanziamento/contribuzione ed alle specifiche rendicontazioni effettuate e da effettuare;
- c) **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:** la previsione di accertamento delle entrate di cui trattasi nel triennio è stata effettuata in generale sulla base dell'andamento consolidato degli accertamenti e degli incassi, tenendo conto altresì delle tariffe vigenti, degli affidamenti in essere e delle evoluzioni prospettiche; inoltre: per quanto concerne l'entrata per proventi contravvenzionali, stimata in relazione ai presumibili incassi, va detto che la stessa viene destinata in misura pari al 50% dello stanziamento alla finalità di cui all'art.208 del Codice della Strada;
- d) **ENTRATE IN C/CAPITALE:** gli stanziamenti di bilancio corrispondono nel triennio alle spese di investimento ad essi correlate;

- e) **ENTRATE E SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI:** non essendo previsto dalla normativa giuscontabile vigente (art.164, comma 2, T.U.O.E.L.) un divieto di “sfondamento di bilancio” per le cosiddette “partite di giro”, si è operato procedendo ad un normale riallineamento delle previsioni di bilancio 2014 con le risultanze degli accertamenti e degli impegni al 31/12/2013, tenendo conto di tutti i fattori variabili in esse contenuti (ad esempio, ritenute fiscali e previdenziali, cessioni su stipendi, ecc.) e delle prevedibili necessità gestionali per il triennio, segnatamente al fine di garantire il costante pareggio attuale e prospettico di questa parte del bilancio comunale; inoltre, in esse, sulla scorta delle indicazioni di legge e dei principi contabili emanati dall’Osservatorio ministeriale, sono state stanziato le somme relative a tutte le attività gestite per conto di terzi;
- f) **SPESE CORRENTI:** per la parte corrente delle uscite, nell’ottica programmatica del contenimento della stessa, il dimensionamento finanziario previsionale degli stanziamenti per il triennio;
- **PRESTAZIONI DI SERVIZI:** la spesa per prestazioni di servizi è stata adeguata anche sulla base degli affidamenti in essere e da porre in essere nel triennio;
  - **PERSONALE:** la spesa in parola è stata dimensionata tenendo conto del personale in servizio e delle politiche di sviluppo per il triennio, nonché delle spese per l’applicazione del Contratto economico di lavoro 2008/2009 e delle indennità di vacanza contrattuale;
  - **INTERESSI PASSIVI:** la previsione per il triennio è costituita dagli interessi sui mutui in ammortamento, così come comunicati dalla Cassa DD.PP.;
  - **DEBITI FUORI BILANCIO:** la previsione è stata effettuata sulla scorta delle comunicazioni effettuate dai vari responsabili di servizio in particolare dall’Avvocatura comunale;
  - **FONDO DI RISERVA:** la previsione nel triennio è stata effettuata nel rispetto di cui al D.Lgs.n.267/2000;
  - **ALTRE SPESE CORRENTI:** la previsione di spesa per gli altri interventi del Titolo I deriva da uscite consolidate, aggiornate sulla base dell’evoluzione legislativa ed amministrativa;
- g) **SPESE DI INVESTIMENTO:** le previsioni di spesa derivano dalla destinazione dei proventi edilizi; inoltre, sono state stanziato le spese relative agli investimenti programmati nel P.T.OO.PP. 2011/2013;

**h) SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI: le previsioni di spesa 2012/2014 sono relative alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti in ammortamento.**

Alla luce delle brevi considerazioni svolte , sottolineo che, nel dare il parere favorevole al bilancio , occorre che l'Amministrazione impartisca precise disposizioni ai Dirigenti, nel prossimo PEG , affinché procedano , nei termini sopra rappresentati, ad un attento monitoraggio e controllo della spesa , ma soprattutto si attivino anche per le entrate previste affinché si realizzino e si accertino entro l'esercizio finanziario ,al fine di non creare disequilibri di gestione .

Il parere favorevole è comunque collegato e basato all'approvazione della manovra finanziaria (TARI,IMU,etc.) e sulla approvazione dei regolamenti tributari .

Tanto si doveva, al fine esprimere il parere di regolarità tecnico-contabile ex art.49 del T.U.O.E.L., relazionando in ordine alla condotta seguita dal Servizio Finanziario nelle operazioni contabili ed extracontabili di costruzione del sistema modulare di bilancio 2014/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**